

GIUSEPPE CASSANO

CYBERSQUATTING

SOMMARIO: 1. Allestire un sito web. — 2. *Domain name grabbing* e *cybersquatting*: spunti (*rectius* proposta interpretativa) per una loro differenziazione. — 3. Il nome nelle Reti telematiche. — 4. Il nome non *ètiquette administrative* ma espressione del valore *persona*. — 5. Tecniche di tutela: vie già percorse e nuove frontiere della tutela. — 6. Conclusione.

L'avvento dell'era telematica, e più in particolare di Internet¹, ha comportato l'emersione di nuovi quesiti che il giurista ha dovuto affrontare con un bagaglio normativo predisposto per la soluzione di problemi di portata certamente differente.

Una delle questioni più rilevanti, per chi si avvicina all'analisi dei profili giuridici di Internet, è quella nota con il termine *domain name grabbing* o *cybersquatting*, ossia di condotte di soggetti che si caratterizzano per la registrazione come *domain name* di marchi, segni atipici o nomi più o meno celebri.

1. ALLESTIRE UN SITO WEB.

Allestire un sito Web è, in realtà, operazione di per sé non particolarmente complessa, come dimostra il fatto che anche singoli individui di cultura informatica media, possano cimentarsi, mediante l'utilizzo di appositi programmi, nella « costruzione » di una o più pagine virtuali personali, dopo eventualmente aver ottenuto la concessione del necessario spazio virtuale da un *provider*². Di solito, tuttavia, accade che un imprenditore pre-

* Il presente scritto con gli opportuni adattamenti e l'inserimento delle note essenziali costituisce l'intervento dal titolo *Cybersquatting e danno esistenziale* al Convegno *Diritto dell'informatica & Informatica giuridica*, tenutosi nell'Aula Magna dell'Università di Pisa il 27 e 28 ottobre 2000, i cui atti sono in corso di pubblicazione. A ciò è dovuto il tono colloquiale dello scritto.

¹ Per tutte le questioni giuridiche più rilevanti cfr. CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001.

² Si può qui solo brevemente ricordare che il *provider* è generalmente un soggetto imprenditore che svolge attività di gestione di un determinato spazio virtuale cedendone l'utilizzo a terzi a pagamento o gratuitamente. Egli può o erogare la mera connessione alla rete (*server provider*) o fornire servizi accessori di supporto (*service provider*) oppure ancora veicolare in rete propri contenuti (*content provider*). Sul punto cfr. anche STABILE, *La pubblicità in Internet*, in *Dir. ind.*, 1997, 693 e BESIA, *Offerte di connessione a Internet e pubbli-*

ferisca affidare questo compito a personale appositamente qualificato, al fine di poter disporre di un sito più ricco, completo, continuamente e professionalmente aggiornato. In ogni caso, condizione imprescindibile è rappresentata dalla « registrazione » del *domain name*, operazione tecnica con la quale viene attribuito al sito un « nome », che vale a identificarlo, in modo assolutamente esclusivo, all'interno della rete globale. È questo « nome » che con termine tecnico si indica come « nome a dominio » o, mutuando la dizione anglossassone, come *domain name*. Questa esigenza di assoluta unicità si spiega alla luce del fatto che ogni computer, per poter essere connesso a Internet e cioè « dialogare » con altri computers, deve essere da questi riconoscibile. Ad ogni macchina, pertanto, corrisponde un indirizzo IP (*Internet Protocol*), consistente in una successione di otto numeri che viene formata sulla base di protocolli di comunicazione standardizzati. Nel corso del tempo, tuttavia, al fine di rendere più agevole l'accesso ai vari siti, si è operata una notevole semplificazione, in quanto si è provveduto a introdurre un sistema — *Fully Qualified Domain Name* — grazie al quale, a tale successione numerica viene associata una vera e propria denominazione, la quale soltanto è sufficiente che venga digitata dall'utente che voglia raggiungere il sito³: essa, in quanto esprime un significato, è di più facile memorizzazione per l'utente rispetto ad una serie numerica. Nella formazione del nome a dominio si seguono alcune regole che sono state fissate convenzionalmente⁴. Si tratta di una regolamentazione che lascia alla libertà di scelta e alla fantasia del richiedente l'indicazione di una parte soltanto del *domain name*. Questo, infatti, risulta composto da una successione di tre parole, separate tra loro da un punto: la prima parola è costituita dall'acronimo « www » (World Wide Web) ed è uguale per qualunque nome a dominio, la terza, invece, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita che, o costituisce l'identificativo della nazione di emissione del nome a dominio (cd. *country code*) — quali « it » per l'Italia o « fr » per la Francia — oppure vale a individuare la tipologia del sito Web — ad es. « com » per i siti commerciali, « org » per le organizzazioni non-profit, « gov » per quelli governativi, « edu » per le università — al quale si accede⁵. Ciò che, invece, può essere scelto dal titolare del sito che richiede la registrazione è il c.d. *second level domain name* e cioè il « cuore » del nome a dominio, vale a dire quella seconda parola alla quale deve riconoscersi capacità distintiva⁶. Tuttavia,

cità ingannevole, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 202. Discusso è in dottrina e giurisprudenza il ruolo da attribuire a questo soggetto nei casi in cui la « rete » venga utilizzata per integrare ipotesi di illecito aquiliano: cfr. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in *Danno e resp.*, 1999, 754. Si segnala Trib. Macerata 2 dicembre 1998, *cit.*, che ha affermato la corresponsabilità del gestore di rete per abusiva registrazione del *domain name* da parte del titolare del sito.

³ Sulle regole di attribuzione dei nomi a dominio STABILE, *La tutela del domain name e la risoluzione virtuale delle dispute*

in Internet, in *Dir. ind.*, 1997, 939; MONTUSCHI, *Internet, la « guerra dei nomi » e il ruolo della Registration Authority*, *ibidem*, 1998, 138; PASCUZZI, *Da IANA a ICANN. Un nuovo regime di attribuzione dei nomi a dominio su Internet*, in *Foro it.*, 1999, IV, 415.

⁴ Si tratta di *standards* internazionali rappresentati dall'Internet protocol Suite (IPS) e dall'Open System Interconnection (OSI).

⁵ Sono in fase di approvazioni nuove estensioni.

⁶ SARTI, *I soggetti in Internet*, in *ALDA*, 1997, 5.

anche questa indicazione non è assolutamente libera perché risente della conformazione tecnica di Internet. È chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all'indirizzo IP, ovviamente senza eliminarlo ma nascondendolo solo agli occhi dell'operatore, deve presentarne le stesse caratteristiche e dunque, come quello, deve essere innanzitutto unico ed esclusivo. Si tratta, cioè, di un'esigenza che dipende dalla stessa struttura di Internet: il sistema non potrebbe tollerare, pena l'assoluta impossibilità di funzionamento, due siti che abbiano identica denominazione. È proprio in ragione di tale esigenza che si è individuato un meccanismo di autoregolamentazione tecnica che presiede all'assegnazione dei nomi a dominio, assicurando la unicità di ogni *domain name*⁷. Tale meccanismo consiste nell'individuazione di un'organizzazione a ciò preposta, che, a livello internazionale, è rappresentata dalla *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) e che, a livello locale, si articola in varie *Naming Authorities*, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del *country code* di riferimento. In particolare, ad ogni *Naming Authority* si affianca una *Registration Authority*⁸: la prima presiede alla regolamentazione tecnica e alla fissazione delle regole di formazione del nome a dominio, la seconda, invece, interviene nella fase operativa e presiede al rilascio della registrazione. Il principio che impronta il meccanismo della registrazione si esprime nella formula *first come, first served*, in base alla quale chiunque richieda una registrazione di un *domain name* può ottenerla purché il *second level* non coincida con altro già registrato. Si tratta, dunque, di un criterio essenzialmente cronologico che affida alla *Registration Authority* un controllo di natura esclusivamente tecnica, restando ad esso estraneo qualunque valutazione sulla eventuale corrispondenza con altrui nomi di persona o marchi commerciali. Dalle regole tecniche della Rete è ben possibile quindi immaginare come la registrazione di *domain name* pur correttamente attribuito da un punto di vista tecnico, possa integrare, a seconda dei casi, un atto lesivo del diritto al nome, un atto di concorrenza sleale o un illecito per la legge marchi.

2. DOMAIN NAME GRABBING E CYBERSQUATTING: SPUNTI (*RECTIUS* PROPOSTA INTERPRETATIVA) PER UNA LORO DIFFERENZIAZIONE.

Punto di partenza del ragionamento è che la terminologia giuridica ha delle connotazioni proprie e puntuali quando ha origine nel diritto positivo o, almeno, vengono offerti all'interprete dei punti di riferimento. Diversamente è l'interprete ad indicarne la precisa portata⁹.

⁷ BARIATTI, *Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, in AIDA, 1996, 65

⁸ In Italia la duplice veste di ente di normazione e di ente di registrazione è ricoperta dal Network Information Center (NIC). Il servizio è fornito dall'Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT) del CNR di Pisa che dispone di un proprio sito web all'indirizzo www.nic.it nel quale è

possibile consultare le regole di *naming* recentemente modificate (www.nic.it/regole-naming-v32.htm). Lo Statuto della *Naming Authority* disciplina ai punti n. 5 e n. 9 le modalità di iscrizione.

⁹ Un esempio potrebbe essere quello di *locazione d'utero*, dove, a rigore, uno degli elementi della locazione — il corrispettivo — potrebbe mancare.

Si tratta di espressioni che nascono per convenzioni linguistiche.

Non avendo, quindi, l'interprete un fondamento di diritto positivo, può utilizzare un *iter* ricostruttivo diverso, che ha di mira l'utilità dei risultati in funzione della rilevanza economico-sociale degli interessi emergenti.

Quindi, una inversione netta nel ragionamento giuridico: non una norma di diritto positivo alla quale segue da parte dell'interprete l'indicazione della sua portata con la riconduzione dell'accadimento storico all'interno di essa, ma prima una esigenza sociale riconosciuta¹⁰, poi una sua *qualificazione nominale*.

Sintetizzando:

- Esigenza sociale — qualificazione nominale di tale esigenza — sua regolamentazione.

Quella che abbiamo definito *qualificazione nominale* o costituisce l'adattamento di una terminologia giuridica (simile o apparentemente simile: si veda l'esempio della locazione d'utero¹¹) o viene « importata » dagli ordinamenti stranieri (ed è il caso dei termini *cybersquatting* e *domain name grabbing*).

Più precisamente, in relazione ai termini *cybersquatting* e *domain name grabbing*, questi o vengono considerati simili (fenomeno di occupazione abusiva di domini aventi una denominazione corrispondente ad un marchio registrato o ad una denominazione di una società o di un ente già esistente — molte volte dotato di una certa notorietà presso il pubblico degli utenti e consumatori), oppure per il primo si intende la mera registrazione per poi rivendere il dominio per lucrare, e per il secondo l'utilizzo del dominio stesso con i vantaggi che avrebbe dovuto trarre il legittimo titolare.

Queste due impostazioni non appaiono soddisfacenti.

Sarebbe, allora, più opportuno, invertire la prospettiva — visto che si tratta ancora¹² di convenzioni linguistiche — ossia partendo dal *tort* subito.

Prima di *importare* la terminologia (*qualificazione nominale*) occorrerebbe soffermarsi sulla sua regolamentazione.

Più precisamente sarebbe opportuno distinguere, a seconda se la registrazione del *domain name* abusiva comporti delle conseguenze che incidano su aspetti di natura patrimoniale e quando su aspetti personali-esistenziali.

La prospettiva sarebbe quella di separare e quindi di tener meglio presenti le diverse tecniche di tutela che

- nel primo caso richiamano più da vicino la violazione della normativa sui marchi e la concorrenza sleale,
- nel secondo il diritto alla riservatezza, al nome, alla reputazione, all'immagine, all'identità personale.

La prima violazione, in linea di massima, dovrebbe aversi con la registrazione di un segno distintivo altrui, fattispecie che potremmo definire *Domain name grabbing* (incidenza nella sfera patrimoniale);

¹⁰ Per dirla con le parole del COVIELLO, *Diritto civile italiano*, Milano 1924, 19: « un determinato interesse che abbia in sé le note oggettive per essere riguardato come degno di tutela, sia cioè reale serio, morale ».

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² Per avere carattere giuridico vi deve essere una certa *sedimentazione e legittimazione* sia giurisprudenziale che dottrinale. Si pensi all'*iter* del danno biologico. Originariamente veniva indicato fra virgolette; adesso sarebbe difficile disconoscere l'espressione dal novero di quelle giuridiche.

la seconda con la registrazione del nome, fattispecie che potremmo definire *cybersquatting* (incidenza nella sfera personale).

Questa scelta è una convenzione (come dire *locazione d'utero*, come aver detto vent'anni or sono *danno biologico*)¹³. Arbitraria, tutto sommato.

Tale differenziazione non dovrebbe risultare oziosa se solo si considera che con questa distinzione meglio vengono messe a fuoco le rispettive tecniche di tutela, su cui sarà opportuno soffermarsi.

Naturalmente il presupposto è che il c.d. nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o indirizzo elettronico, ma deve invece reputarsi come segno distintivo suscettibile di entrare in conflitto con altri segni « tipici » quali, in particolare, il marchio (senza dimenticare peraltro che si tende sempre di più a far coincidere la denominazione del proprio sito Internet con i segni distintivi che lo identificano o che identificano i prodotti o servizi, al fine di sviluppare al meglio le potenzialità commerciali dell'accesso in rete) o con i diritti della personalità.

Sembra che tale presupposto sia pacifico in giurisprudenza se non si esclude un'anarchica decisione di merito, che ha testualmente affermato che *finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corresponsione nome-dominio*¹⁴. Tale presa di posizione risulta oltremodo bizzarra, ma forse ad essa sottostà il mito di Internet quale spazio anormativo.

Ciò che avviene nell'atto interpretativo è di delineare un metodo che sottoponendo la *precomprensione* al controllo razionale rappresentato dal confronto con il testo, consente il passaggio da una *comprensione provvisoria* ad una *comprensione fondata*.¹⁵ La *comprensione* dell'organo giudicante nel caso citato si è fermata quindi allo stadio di *comprensione provvisoria*, non rinvenendosi nel ragionamento un valido processo interpretativo.

È opportuno, allora, ricordare, che pur se l'approccio nella qualificazione giuridica di esigenze nuove, muove dalla insufficienza delle fonti formali ai fini della determinazione del diritto in concreto, non si spinge mai fino alla creazione libera del diritto, dovendosi affidare a regole e principi, e questi ultimi, con le loro molteplici finalità, costituiscono il margine di confine tra diritto positivo e il mondo di valori in cui si muove l'interprete.

Tornando all'oggetto del nostro intervento, in tema di *domain name*, infatti, più norme di diritto positivo soccorrono l'interprete.

Diremo quali, proseguendo nella distinzione suesposta.

In relazione alla prima violazione, che in linea di massima dovrebbe aversi con la registrazione di un segno distintivo altrui, fattispecie che potremmo definire *Domain name grabbing* (incidenza nella sfera patrimoniale) vengono in rilievo.

¹³ Qualificazione giuridica ormai quella di « danno biologico »; nominale quella di « locazione d'utero ».

¹⁴ Trib. Firenze 29 giugno 2000, in corso di pubblicazione per *Corriere giuridico*, con mia nota *Libertà di registrazione*

del domain name e ... marchi senza tutela: verso la negazione di un principio « consolidato »?

¹⁵ Per quest'ordine di considerazioni RICOEUR, *Etica e conflitto dei doveri, il tragico dell'azione*, Bologna, 1990, 285.

— la legge marchi (r.d. n. 292 del 21 giugno 1942); dalla lett. *a*) dell'art. 1 si evince che è contraffattorio l'uso del segno identico al marchio per prodotti o servizi identici per i quali il marchio è registrato. Se il segno è solo simile al marchio (*ex* lett. *b*) dell'art. 1 l.m.) verrà censurato solo in caso dia luogo ad un concreto rischio di confusione del pubblico circa le origini del prodotto contrassegnato;

— l'art. 2598 c.c., n. 1, sulla contraffazione del marchio;

— l'art. 100 della legge sul diritto d'autore (l. n. 633 del 22 aprile 1941), qualora il marchio violato sia anche il titolo di una pubblicazione periodica;

In caso di violazione, da parte del *domain name*, di altri segni distintivi, saranno applicabili: *a*) l'art. 2598 c.c., n. 1; *b*) l'art. 100 della legge d.a., qualora sia violato il titolo di una pubblicazione periodica; *c*) gli artt. 2563 ss. c.c., nel caso in cui il segno violato sia una ditta.

Per la seconda ipotesi, con la registrazione del nome, fattispecie che abbiamo definito *cybersquatting* (incidenza nella sfera personale), le tecniche di tutela risultano certamente diverse.

3. IL NOME NELLE RETI TELEMATICHE.

Il nome non è in linea di massima un marchio e, spesso, fra chi usurpa il nome ed il suo titolare, non può configurarsi nemmeno un'ipotesi di concorrenza sleale.

Fatta questa precisazione, atteso che il *cybersquatting* va a violare, come visto, sostanzialmente i diritti attinenti la personalità, sarà opportuno verificare quali siano i danni da questa violazione prodotti, non ultimo il danno esistenziale.

Il nome e l'immagine oltre ad essere disciplinati dagli artt. 6-10, lo sono anche dalla legge marchi e precisamente dall'art. 21. L'uso come marchio del nome (o dell'immagine altrui) essendo disciplinato dalla legge marchi, dovrebbe essere sottratto dall'applicazione dagli artt. 6-10 c.c. Recita, infatti, l'art 21 comma 2 e 3 l.m. che *i nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.*

Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi (...)

La tutela del nome, in caso di registrazione del *domain name*, sembrerebbe rinvenire il proprio referente normativo nell'21 l.m. e non, quindi, nell'art. 7 c.c..

Si sostiene infatti che l'art. 7 c.c. e l'art. 21 l.m. avrebbero, in tale prospettiva, un diverso contenuto precettivo ed un differente ambito di applicazione: *mentre infatti il primo vieta, da un lato non già qualsiasi uso del nome altrui, ma unicamente l'uso posto in essere a scopo di identificazione personale, ma d'altro lato lo vieta in relazione a qualsiasi tipo di pregiudizio, anche meramente eventuale, possa da quest'uso derivare all'avente diritto, il secondo dispone che l'imprenditore può scegliere liberamente un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e prevede come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l'uso*

di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha diritto di portarle¹⁶.

Da ciò deriverebbe un principio di libera appropriabilità per quanto attiene al nome comune (in deroga al disposto dell'art 7 c.c.) ed invece di riserva esclusiva per quanto concerne il notorio, utilizzo subordinato al consenso.

In sintesi, quindi

- Registrazione nome notorio - consenso del titolare
- Registrazione nome comune - libera salvo il caso di pregiudizio alla fama, al credito od al decoro della persona interessata.

Se questa è l'impostazione da seguire nel caso di registrazione del nome comune il diritto al nome, alla riservatezza, all'identità personale, a differenza della fama, del credito, del decoro, non sarebbero tutelati espressamente dalla norma.

In relazione al *domain name* le medesime argomentazioni possono riprodersi. A seconda della normativa richiamata, quindi, la tutela del *domain name* si atteggerà in maniera diversa.

Questa ipotesi interpretativa non convince del tutto. Vista tale disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra le ipotesi (strutturalmente simili) dell'uso del nome come marchio e del suo impiego come ditta, insegna o nome sociale (...) si potrebbe ipotizzare la lettura di tale articolo quale semplice norma d'azione rivolta all'Ufficio brevetti e marchi (quindi un controllo preventivo amministrativo sulle ipotesi più gravi di lesione dei diritti del titolare al nome), mentre all'art 7 c.c. norma di carattere generale e pertanto operante anche nel settore dei marchi d'impresa (e quindi in relazione alla registrazione del nome quale *domain name*) sarebbe devoluto il diverso compito di discriminare, secondo il criterio dell'uso pregiudizievole, le utilizzazioni lecite da quelle illecite¹⁷.

Se la norma è una norma di relazione per l'ufficio brevetti, per verificare la liceità delle utilizzazioni rimarrebbe l'art. 7, la normativa sul nome, l'unica quindi utilizzabile in tema di *cybersquatting*.

Ciò significa che il soggetto che voglia imprimere al proprio nome una destinazione commerciale, trova come unico limite quello derivante dall'esigenza di evitare confusione nel settore imprenditoriale e di assicurare al segno la funzione distintiva (*domain name grabbing*). Se vi è utilizzo di un altrui nome — a fini commerciali o meno — ad un nome spettante ad altri, il soggetto deve rispettare gli altrui diritti della personalità.

Tale tutela non risente di limiti oggettivi (merceologici, di attività), o soggettivi (imprenditore o concorrente che porta il nome). Per cui l'asse della tutela va rivisitata sotto un profilo diverso.

Si rende opportuna una precisazione: non si vuole dire che sempre il nome altrui non può essere registrato come *domain name*, ma solo che si dovrà verificare la compatibilità dei valori tutelati dai diritti della personalità con quelli propri dell'iniziativa economica privata — quale senz'altro può essere la registrazione di un *domain name* — o con la manifestazione del pensiero.

¹⁶ Trib. Milano 30 maggio 1974.

¹⁷ Per queste argomentazioni ed altre utili riflessioni RESTA, « *Nomen omen* »

(sulla confondibilità di cognomi e marchi di prodotti), in questa *Rivista*, 1999, 899.

Quindi assolutamente non si vuole ipotizzare una tutela di tipo domenicale, ma l'esperibilità dell'azione inibitoria e/o risarcitoria solo allorché si configuri un rischio di confusione in senso ampio, ossia quando l'utilizzo del nome sia atto, in un dato contesto e ad una stregua oggettiva, ad identificare univocamente una determinata persona.

4. IL NOME NON ÉTIQUETTE ADMINISTRATIVE MA ESPRESSIONE DEL VALORE PERSONA.

Si rende oltremodo opportuna una riflessione sull'effettiva portata del diritto al nome.

In termini generali — riprendendo le opinioni di un autorevole studioso¹⁸, possiamo dire che non può negarsi che il nome sia un comune mezzo del linguaggio, atto a designare qualunque ente sensibile o pensabile, e non soltanto l'ente che è persona; ma dall'altra parte, è pur vero che esso acquista particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve alla designazione, alla identificazione della *persona*: ed a questo significato si è dimostrato aderente il diritto obiettivo, a partire da tempi remoti. Già nelle Istituzioni di Giustiniano leggiamo *Nomina ... significandorum hominum gratia reperta sunt*. La stessa personalità dev'essere, inoltre, intesa secondo la sua ampia portata, corrispondente all'attribuzione del nome *ad ogni persona*. *Nomen est* — scriveva Cicerone nel *De Inventione*, I, 24 — *quod unicuique personae datur, quo suo quaeque proprio et certo vocabulo appellatur*.

Il nome è segno emblematico mediante il quale un siffatto modo di essere della persona è attuato, assicurato a suo favore. Non che il medesimo modo di essere possa attuarsi solo attraverso il nome: anzi, come diremo, deve ribadirsi che la possibilità di identificazione può attuarsi attraverso altri mezzi; ma certo il nome costituisce uno strumento particolarmente importante di tale attuazione: nella vita sociale, è principalmente per mezzo di esso che la persona è individuata per quello che è. In conseguenza il diritto al nome è il diritto volto a tutelare, a proteggere il bene, inerente alla persona, della sua identità, considerato nella sua più importante forma di attuazione: è dunque, per il carattere stesso del suo oggetto, diritto della personalità. E qui che si scopre l'aspetto più interessante del diritto al nome, proprio in relazione all'era dell'informazione, quello dell'identità personale, della rappresentazione sociale della persona.

È tutta qui l'importanza di differenziare gli aspetti esistenziali da quelli patrimoniali

Peraltro la registrazione di un nome altrui come indirizzo telematico va a violare il diritto al nome, ma può incidere anche sugli altri diritti della personalità. La natura dell'indirizzo telematico, *rectius* le possibili lesioni ai diritti della personalità con la registrazione quale *domain name* di un nome altrui, dovrebbe valutarsi diversamente a seconda dell'effettivo contenuto del sito, ferma la registrazione con il nome altrui. Possiamo indicare una casistica.

¹⁸ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 421 ed *ivi* le dotte citazioni.

S'immagini un soggetto che non voglia aprire un sito per essere ostile a qualsiasi innovazione tecnologica. È facile immaginare come la registrazione a nome di questi dia un'immagine distorta di sé, e l'identità personale tutela proprio questo aspetto. Non solo ma la combinazione del nome con un « particolare » contenuto del sito potrebbe anche violare l'onore del soggetto stesso (si potrebbe fare l'ipotesi classica del fotomontaggio). Infine, potrebbe essere violato il diritto all'oblio. Si pensi al caso di un soggetto che una volta salito alla ribalta delle cronache si sia ritirato a vita privata. Aprendo un sito con il suo nome certamente viene violato il diritto all'oblio, quale espressione del diritto alla riservatezza¹⁹.

Quindi il nome inteso come il complesso del valore persona.

5. TECNICHE DI TUTELA: VIE GIÀ PERCORSE E NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA.

Data la strutturale inadeguatezza della tutela risarcitoria ad offrire una tutela giurisdizionale effettiva ai diritti della personalità, occorre individuare quali siano i rimedi più adeguati.

Appare necessaria pertanto una tutela specifica, il più possibile preventiva, inibitoria ed urgente: l'art. 7 c.c. prevede che possa chiedersi la cessazione del fatto lesivo

L'inibitoria non ha carattere eccezionale ed è da considerarsi, secondo la prevalente dottrina, un rimedio generale: la sua estensione alla tutela degli aspetti della personalità per i quali non sia espressamente prevista, appare quindi legittima.

L'inibitoria risponde ad un generale principio dell'ordinamento giuridico, tendente ad attribuire agli interessi giuridicamente garantiti una tutela il più possibile diretta alla rimissione in pristino. Essa è conforme all'essenza teleologica del diritto e, anzi, rappresenta la sanzione ideale dell'illecito comportando l'immediata cessazione dell'attività lesiva. È basata sul presupposto della semplice commissione del fatto lesivo e, dunque, non esige, a differenza del risarcimento, il concorso del dolo o della colpa consentendo così di superare l'ostacolo dell'art. 2043 c.c.. Le difficoltà che questa forma di tutela incontra sono da mettere in relazione a due circostanze: l'assoluta prevalenza di cui ha sempre goduto la funzione repressiva, forma di tutela che interviene *ex post* a rimuovere le conseguenze della violazione e l'egemonia del modello risarcitorio a fronte della reintegrazione in natura della situazione alterata.

In riferimento al regolamento d'assegnazione dei nomi a dominio della *Registration Authority* italiana è previsto espressamente all'art. 12 la sospensione dell'assegnazione del nome a dominio per ordine dell'autorità giudiziaria (notificatole nelle forme di legge) con cui ne venga inibito l'uso all'assegnatario. Il precedente art. 11 del regolamento d'assegnazione, inoltre, prevede la revoca dell'assegnazione del nome a dominio a fronte di sentenza passata in giudicato e stabilisce che un nome a dominio sospeso

¹⁹ Su questo punto si rimanda a CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. Famiglia*, 1998, 84 e

più in generale a CASSANO (a cura di), *Persona e diritto civile*, Napoli, 2000.

non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Le nuove regole del 15 agosto 2000 hanno introdotto, invece, la possibilità del trasferimento diretto del dominio in capo al legittimo titolare.

Risulta peraltro evidente in relazione alla preminenza della tutela che deve accordarsi quando vengono in rilievo i diritti della personalità che, nei confronti della stessa *Registration Authority* italiana, può essere legittimamente dato non solo l'ordine di sospensione dell'assegnazione, ma anche quello di assegnazione provvisoria del nome a dominio al soggetto che, nel procedimento, appaia legittimato all'utilizzo del nome, tutela auspicabile in relazione al diritto al nome.

L'azione cautelare, infatti, è prevista dalla legge e può essere concessa come visto in tutti i casi in cui la parte, durante il tempo per far valere il suo diritto in via ordinaria, e tanto più sino a quando non passi in giudicato la decisione, abbia necessità di conseguire in via anticipata alcuni effetti di quella sentenza, sussistendo il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile alla situazione soggettiva fatta valere (lesione dei diritti della persona).

Conseguentemente, nessuna efficacia limitativa dei poteri dell'autorità giudiziaria può (poteva) essere riconosciuta all'indicazione di cui all'art. 11 del regolamento. Come visto sembrerebbe che le nuove regole abbiano superato questo problema.

E siamo al risarcimento del danno.

In relazione all'attività di registrazione dichiarata illecita non dovrebbero porsi grossi problemi per il risarcimento del danno patrimoniale ex 2043 c.c. o per l'applicazione della normativa sull'ingiustificato arricchimento.

È opportuno soffermarsi, invece, sulla natura dei danni non patrimoniali, profilo che in relazione al *cybersquatting* sembra il più interessante.

Proficua potrebbe rilevarsi quella impostazione che sostiene l'autonomia dell'art. 2059 c.c. a livello civilistico, autonomia che il collegamento operato con l'art. 185, 2 co., c.p., finisce con l'escludere. Infatti la risarcibilità del danno cagionato da reato è già prevista espressamente negli artt. 185 e 187, 2 co., c.p.. Nella prospettiva di un'autonoma rilevanza dell'art. 2059 c.c., potremmo affermare che il risarcimento dei danni, previsto negli artt. 7 e 10 c.c., si riferisca proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali, individuandosi così alcune disposizioni di legge alle quali rinvia l'art. 2059 c.c.. Si ritiene, infatti, che il rigido condizionamento dell'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p. sia arbitrario, dal momento che la formula « neutra » dello stesso art. 2059 c.c. consente un'interpretazione ben differente da quella rigida e limitativa portata avanti dalla dottrina e giurisprudenza.

Rimarrebbe però, sempre problematico il profilo della risarcibilità dei danni morali, oltreché consistenti nell'uso del nome e dell'immagine altrui, anche per le altre violazioni della persona e dei suoi valori, mancando espresse disposizioni al riguardo (si è visto come con la registrazione abusiva possa violare sia il diritto al nome che altri diritti della personalità). Ma al quesito sembra possa darsi risposta affermativa sul presupposto dell'esistenza di una *eadem ratio* che ricollega tutte le ipotesi nelle quali si prospetta l'interesse alla tutela del soggetto e dei suoi valori, di cui l'immagine e il nome costituiscono solo momenti di tutela, ampliati nelle ulteriori figure individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Seguendo un'altra impostazione si potrebbe riscoprire una vecchia categoria del diritto civile: il danno alla vita di relazione, la quale sovente è

stata utilizzata per il risarcimento del danno ai diritti della personalità, non ultimo il nome e l'identità personale; e, se è vero che suddetto diritto ha come suo elemento un aspetto relazionale dato dalla proiezione dell'individuo nel sociale, la sua lesione provocherà un danno alla vita di relazione. In verità la categoria del danno alla vita di relazione è stato considerato dalla giurisprudenza completamente assorbito dal danno biologico, senza soffermarsi troppo sulle conseguenti incongruenze.

Questa puntualizzazione non è il risultato di una battaglia di formule (danno alla salute - danno alla vita di relazione) ma una esigenza pratica rivolta eminentemente ad una migliore ricostruzione delle tecniche liquidative: la ricerca del valore-uomo in tutta la gamma delle sue possibili manifestazioni comporta la rinuncia a criteri di liquidazione del danno alla salute esatti e standardizzati: il danno alla vita di relazione, quindi, ben si confà al diritto alla riservatezza, all'identità personale, al nome violato nelle reti telematiche, nella parte in cui lo si rende autonomo al danno alla salute per meglio cogliere il suo aspetto interpersonale o dinamico. La compromissione peggiorativa del danneggiato sarebbe risarcibile non in quanto tale, bensì solo quando sia in grado di incidere sull'esplicazione delle normali attività, di per sé legate al regolare svolgimento dei rapporti sociali e delle attività ricreative; e se l'attività lavorativa manca o è di difficile quantificazione si ricorrerà alla generica compromissione della « capacità di concorrenza », come elaborata per il danno alla vita di relazione.

La violazione dei diritti della personalità comporta, secondo questa impostazione un'alterazione peggiorativa delle capacità psicofisiche del soggetto, tale da riflettersi negativamente sulla esplicazione di attività complementari o integrative a quelle lavorative, implicando una menomazione della cosiddetta capacità « di concorrenza » dell'individuo nei vari campi del suo agire.

Così facendo si concederebbero danni patrimoniali in base ad un criterio di natura presuntiva che se pur rivela la sua fragile natura di *fictio*, sembrerebbe una via consona per tutelare i diritti inviolabili della personalità, a meno di non percorrere una nuova via: quella del danno esistenziale, il quale si fonda sulla rilevabilità di ogni lesione di un qualunque diritto della personalità, prescindendo dal soggetto leso, per il sol fatto che si tratti di una persona umana.

Le ripercussioni esistenziali subite con la registrazione quale *domain name* del proprio nome (e abbiamo visto cosa si debba intendere per nome - il complesso dei valori che evoca) presentano delle corrispondenze con i riflessi negativi che sicuramente non possono essere condotti nell'alveo del danno biologico, ma in quello del danno esistenziale²⁰.

Considerata la non validità, in linea di massima, della sovrapposizione delle due figure e della difficoltà di riscontrare una lesione del nome e dell'identità personale che assurga a danno alla salute, le due vicende giurisprudenziali andranno ricostruite in parallelo. Infatti, se la Corte Costituzionale²¹, affermata l'autonoma tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, ne ha garantito, dal combinato disposto tra l'art.

²⁰ Sul danno esistenziale cfr. CENDON-ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, 2000.

²¹ È la nota Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053.

2043 c.c. e l'art. 32 della Costituzione, la risarcibilità di tutti i danni che ostacolano delle attività umane prima di quelli in senso stretto patrimoniali, secondo l'ormai nota formula del danno-evento, non si vede perché non debba essere risarcito il danno esistenziale secondo questo modello (in questo caso l'art. 2043 sarà da ricollegarsi direttamente all'art. 2 Cost., fondamento del diritto in questione). Quindi, il sintagma danno ingiusto collega l'art. 2043 c.c. alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante; e poiché il diritto al nome, con tutta l'importanza del suo valore cui abbiamo fatto se non un piccolo cenno, assume una sua giusta collocazione nella gerarchia dei valori costituzionali, la sua lesione costituirà un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost.

Se vi è danno in rapporto ad ogni lesione di un qualunque diritto della personalità, a maggior ragione sarà risarcibile il diritto al nome inteso in senso ampio, come espressione del valore persona, atteso il suo fondamento nell'art. 2 Cost., di cui si propugna una lettura alla luce dell'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana sancito dall'art. 3 cpv. Cost..

Questo sarà quindi il danno che chiameremo esistenziale, volto a risarcire le compromissioni esistenziali che appaiono correlate a situazioni soggettive già tutelate dall'ordinamento (il nome, ed anche a seconda della strutturazione del sito la riservatezza, l'immagine, l'onore, etc.), la cui lesione si attua attraverso la registrazione di un nome altrui come *domain name*.

Per il risarcimento del danno non dovrà l'interprete passare attraverso *le forche caudine* del danno morale o del danno biologico, ma attraverso il sapiente combinato disposto dell'art. 2 Cost. e 2043 c.c. che ben potrà garantire ristoro al danneggiato.

6. CONCLUSIONE.

Al di là della scelta terminologica che è importante per meglio qualificare le diverse tipologie di tutela (*cybersquatting* e *domain name grabbing*), ci sembra opportuno riflettere sulle tecniche di tutela quando la registrazione di un *domain name* incide in maniera diretta e immediata sui diritti della personalità e, più in generale, porre la nostra attenzione, ora più di prima, sui rapporti fra informatica e diritti della persona.